

ALLEGATO A)

**SCHEMA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO VERSO CENTRI DIURNI  
IN FAVORE DI ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI,  
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PORTATORI DI HANDICAP E  
TRASPORTO SOCIALE**

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno ..... del mese di ....., in Borgo San  
Lorenzo (FI), presso la sede della Società della Salute Mugello, in Via Palmiro  
Togliatti n. 29,

**TRA**

La Società della Salute Mugello, in seguito denominata solo "l'Ente",  
rappresentato....., nata il , ....., che interviene esclusivamente in nome,  
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la  
carica presso la sede dell'Ente, partita I.V.A. n. 05517830484;

**E**

Le associazioni di volontariato:

Confraternite di Misericordia di:

San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano,  
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, Vicchio di Mugello;

Con le Pubbliche Assistenze: Croce Azzurra di Pontassieve; Associazione di  
Pubblica Assistenza Maria Bouturlin Ved. Dini O.N.L.U.S. di Barberino di Mugello;  
C.R.S. di Borgo San Lorenzo; Croce Azzurra di Pontassieve; C.R.S. di Borgo San  
Lorenzo;

in seguito denominate solo "Associazioni", rappresentate rispettivamente dai Sigg:

Misericordia San Piero a Sieve

Misericordia Barberino Mugello

Misericordia Borgo San Lorenzo

ALLEGATO A)

Misericordia Dicomano

Misericordia Firenzuola

Misericordia Marradi

Misericordia Palazzuolo S. Senio

Misericordia Scarperia

Misericordia Vicchio

Croce Azzurra, di Pontassieve

C.R.S., di Borgo San Lorenzo (FI);

Associazione di Pubblica Assistenza Maria Bouturlin, di Barberino di Mugello (FI)

**VISTO**

- la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regione toscana n. 28/1993;

- la legge regionale toscana n. 41 del 24/02/2005 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

**PREMESSO**

**CHE** la Società della salute nel PIS 2005-2007, ha istituito un tavolo sul volontariato, riproposto nell’ambito del PIS 2008-2010, con l’obiettivo di promuovere e consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio.

**CHE** con deliberazione dell’assemblea n. 28 del 22.12.2008 è stato approvato il patto territoriale tra la Società della Salute del Mugello e il mondo della

ALLEGATO A)

partecipazione per i livelli di cittadinanza sociale di cui al PISR 2007-2010

**CHE** con delibera dell'assemblea della SdS Mugello n. del 23.12.2009 è stata approvata la programmazione sociale 2009, che prevede, nell'area della disabilità, per il servizio di trasporto verso Centri diurni per anziani e disabili, la riproposizione della convenzione, con modalità analoghe rispetto a quella attualmente in vigore, alla luce anche della verifica positiva fatta a gennaio 2009, sull'anno 2008.

**CHE**, nella seduta dell'assemblea della SdS del 23/12/2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto di questo Consorzio a seguito della visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze

**CHE** all'art. 2 della convenzione, si prevede la gestione diretta da parte della SdS dei servizi sociali, tra i quali anche il trasporto sociale

**CHE** con deliberazione dell'Assemblea della SdS Mugello n.43 del 23.12.2009, veniva approvata la prosecuzione del progetto "anziano fragile" per il 2010 e gli schemi di convenzioni relative alle azioni operative costituenti il progetto stesso con associazioni di volontariato operanti sul nostro territorio

**CHE** quindi la convenzione di cui all'oggetto s'inserisce in questo contesto più ampio di collaborazione con le Associazioni di volontariato e di forte sinergia per far crescere l'attenzione e la cura per ogni persona che vive nella comunità, sviluppando anche la consapevolezza e la corresponsabilità sui bisogni propri ed altrui, la disponibilità a partecipare alla ricerca delle risposte ai bisogni.

Così la definizione di percorsi integrati e l'identificazione dei compiti di ciascun attore, è assunta come modalità per realizzare gli orientamenti condivisi,

## ALLEGATO A)

valorizzando la presenza di un forte tessuto associativo locale che attiva il necessario processo di sviluppo di comunità nei suoi aspetti relazionali e trasformativi. Si creano le condizioni per un sistema di protezione sociale attivo, dove i diritti di cittadinanza rappresentano l'esito delle interazioni tra le istituzioni e i soggetti comunitari.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVEZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute del Mugello e le Associazioni di Volontariato sopra indicate per la realizzazione del servizio di trasporto verso centri diurni per anziani parzialmente non autosufficienti, anziani non autosufficienti e disabili nonché per il servizio di trasporto sociale, regolato dal testo unico delle prestazioni sociali.

Le Associazioni comparenti provvedono all'organizzazione tecnica e logistica dei vari percorsi occorrenti per il migliore funzionamento del servizio convenzionato, improntandone lo svolgimento sui criteri di efficienza, efficacia, economicità e massimo rispetto delle esigenze degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti, utilizzando le risorse di cui dette Associazioni dispongono in modo coordinato e razionale

### **ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio è rivolto alle persone anziane parzialmente non autosufficienti, anziani non autosufficienti e disabili residenti nel territorio della SdS Mugello, per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato che preveda la frequenza a un centro diurno e la necessità di usufruire del relativo trasporto

Per quanto attiene il trasporto sociale i destinatari sono individuati nel testo unico sopra richiamato.

ALLEGATO A)

**ART. 3 – ATTIVITA'**

Le Associazioni si impegnano ad assicurare il trasporto verso e dai centri diurni situati nel territorio della SdS Mugello o comunque nell'ambito della Provincia di Firenze, secondo le indicazioni e le richieste della SdS Mugello.

S'impegnano altresì assicurare il trasporto sociale secondo le richieste degli uffici della SdS Mugello, a partire dal 1.04.2010.

Le associazioni forniranno gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo dovrà essere previsto oltre l'autista un accompagnatore, salvo i casi in cui non è richiesta espressamente la presenza e, di norma, per quelli relativi al trasporto sociale.

L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato che si recherà a riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. Tale prescrizione viene omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato compilato dai competenti servizi.

Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori anche i familiari, quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dal responsabile del servizio sociale dell'Ente o suo delegato.

I servizi verranno espletati di norma tutti i giorni lavorativi previsti nella

## ALLEGATO A)

programmazione individuale definita da parte del servizio sociale dell'Ente.

L'Ente fornirà l'elenco dei beneficiari dei servizi indicando il nome e il cognome, l'abitazione, la destinazione e gli orari di massima da rispettare per ciascuno di essi.

Verranno inoltre precisate, quando risultino essenziali agli effetti del progetto individualizzato, le eventuali specifiche da adottare per i singoli utenti.

L'elenco suddetto e la programmazione individuale saranno predisposti dal responsabile dell'Ente il quale ne curerà il continuo aggiornamento.

L'attività è prevista in una fascia oraria massima dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Rimane facoltà dell'Ente, previo accordo con le associazioni firmatarie, utilizzare il trasporto offerto dalle Associazioni per casi non programmati su richiesta delle famiglie degli utenti o delle associazioni di tutela degli handicappati in corrispondenza di iniziative a favore degli stessi.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a qualsiasi causa le Associazioni sono tenute a darne immediata comunicazione all'Ente, nonché ove possibile alle famiglie dei trasportati ed agli operatori del luogo di destinazione.

L'ente può concedere in uso automezzi di sua proprietà o nella sua disponibilità. Le modalità di utilizzo degli stessi saranno oggetto di protocolli specifici che ne disciplineranno le modalità di utilizzo e di rimborso spese per il servizio.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ciascuna Associazione di Volontariato garantisce la disponibilità di propri volontari/collaboratori.

Le Associazioni di Volontariato sopra citate assicurano la specifica competenza e preparazione e formazione dei volontari/personale per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

## ALLEGATO A)

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la SdS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 ed i relativi decreti ministeriali attuativi.

L'Associazione svolge l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, in particolare al PSR e al Piano Integrato Sociale.

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza e della sede dell'Associazione.

I Referenti per i servizi indicati nella presente convenzione sono:

Per la SdS Mugello:

-Giuliana Ganzarolli

Per l'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_

## ART. 5 - PRIVACY

Questa SdS comunica i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio. Ogni Associazione è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. L.vo 196/2003. Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e

ALLEGATO A)

circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati dalla SdS comunicati sono affidati alla persona che in base all'organizzazione dell'Associazione ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra il quale ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

- Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice

- I dati comunicati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa.

- I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

- L'Associazione garantisce il rispetto dei principi previsti dal Codice di pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione

**ART. 6 – SPESE RIMBORSABILI**

## ALLEGATO A)

Per lo svolgimento delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato, oggetto della presente convenzione, sono stati definiti i rimborsi per le spese sostenute sulla base degli automezzi utilizzati e dei parametri indicati nella tabella (A), allegata alla presente convenzione, come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si terrà conto, per ogni turno di servizio, del tempo trascorso dal prelievo del primo utente al rilascio dell'ultimo utente trasportato: non verranno considerati ritardi occasionali imputabili a fattori incidentali.

Si precisa che il riconoscimento della quota di rimessaggio verrà corrisposto unicamente al servizio giornaliero verso i centri diurni di socializzazione (andata/ritorno – mattino/pomeriggio) .

Nei casi in cui il servizio di trasporto riguardi utenti che presentano particolari necessità, valutate e segnalate dai servizi socio sanitari competenti, tali da necessitare un trasporto singolo, comunque che escluda la possibilità di un trasporto collettivo, e/o una specifica assistenza di supporto per l'accompagnamento, sarà considerato il maggior onere a carico dell'associazione che svolge il servizio con un incremento sul costo del servizio ordinario del 30%.

### **ART. 7- PAGAMENTI E CONTROLLI**

I rimborsi saranno accreditati dietro presentazione di apposita nota/fattura relativa ai dei servizi effettuati in ogni mese, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

In ogni caso di ritardato pagamento, su richiesta della controparte, l'Ente corrisponderà gli interessi legali.

La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base di modelli, debitamente compilati in tutte le sue parti, forniti dall'Ente alle Associazioni firmatarie, corredata di dettagliato rendiconto dei servizi effettuati. Il rimborso sarà corrisposto dietro presentazione del suddetto resoconto a seguito del controllo effettuato dal

ALLEGATO A)

Responsabile della SdS preposto sulla regolarità e conformità alle spese rimborsabili previste dall'art. 7

**ART. 8 - DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza a partire dal 01/03/2010 e avrà validità fino al 31.12.2010.

**ART. 9 – INADEMPIENZE E RECESSO**

La SdS procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi ad un referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dalla SdS all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari.

Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, la SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore le Associazioni potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione

**ART:10. CONDIZIONI PER IL TRASPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE**

**AI COMUNI DI FIRENZUOLA E PALAZZUOLO SUL SENIO**

In considerazione del fatto che le Misericordie di Firenzuola e Palazzuolo hanno stipulato con i rispettivi Comuni convenzioni per il trasporto sociale per tutta la

ALLEGATO A)

durata del 2010, limitatamente a questa tipologia di servizio, la SdS subentra nelle rispettive convenzioni, mantenendo fino al 31.12.2010 le condizioni in esse definite.

**ART. 11 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO**

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia

**ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

.. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore della Società della Salute Mugello

Dott. Massimo Principe

I legali rappresentanti delle Associazioni di volontariato